

TRATTAMENTO DATI E CONDOMINI

In relazione al trattamento dei dati personali in ambito condominiale il Garante (*Prov. 19 maggio 2000, in Bollettino, n. 13, p. 7*) ha osservato che, ai fini della normativa contenuta nella l. n. 675/1996, possono formare oggetto di trattamento i dati personali raccolti ed utilizzati per il conseguimento delle finalità riconducibili agli artt. 1117 e ss. del codice civile, dei quali l'amministratore ha la diretta gestione e del cui trattamento i condomini devono essere considerati contitolari.

Si è altresì evidenziato che la legge n. 675/1996 non ha modificato la normativa relativa al condominio degli edifici, segnatamente in relazione alle norme dettate in materia di costituzione dell'assemblea e di validità delle deliberazioni (artt. 1136 ss. cod. civ.). Pertanto devono potersi individuare con esattezza i nominativi dei condomini (ad es. anche tramite la previa esibizione di copia o estratti degli atti notarili), trattandosi di dato indispensabile ai fini della regolare convocazione assembleare, nonché per la verifica della validità delle stesse deliberazioni. Le modalità per procedere a dette verifiche possono essere stabilite anche attraverso il regolamento di condominio, nella piena osservanza, però, dei principi di pertinenza e non eccedenza sanciti dall'art. 9 della legge n. 675/1996. In tal modo è consentito procedere all'accertamento dei soli dati realmente necessari a verificare gli elementi idonei a individuare la titolarità dei singoli soggetti a partecipare all'assemblea e l'ammontare delle singole quote rappresentate (tali non sono, ad es., salvo il consenso degli interessati, i numeri telefonici dei singoli condomini o dei loro familiari).